

32.

Allegato A

**DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA**

**COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA**

---

**INDICE**

---

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	657	<b>Proposta di legge costituzionale</b> (Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	657
<b>Disegno di legge di conversione n. 639:</b>		<b>Proposte di legge:</b>	
(Articolo unico) .....	647	(Adesione di un deputato) .....	657
(Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	647	(Annunzio) .....	657
(Articoli del relativo decreto-legge) .....	648	(Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	657
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	651	<b>Richiesta ministeriale di parere parlamentare</b> .....	658
<b>Missioni valedoli nella seduta del 12 luglio 1994</b> .....	657	<b>Risoluzioni, interpellanze ed interrogazioni</b> (Annunzio) .....	658

---

**N.B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 MAGGIO 1994, N. 327, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER IL RISANAMENTO E L'ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE USATE E DEGLI IMPIANTI IGIENICO-SANITARI DEI CENTRI STORICI E NELLE ISOLE DEI COMUNI DI VENEZIA E DI CHIOGGIA, NONCHÉ DISPOSIZIONI RELATIVE AI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI (639)*

---



**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 327, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, nonché disposizioni relative ai rischi di incidenti rilevanti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 febbraio 1994, n. 89, e 31 marzo 1994, n. 221.

**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA  
COMMISSIONE**

*All'articolo 1:*

*al comma 1, capoverso 1, le parole: « da Treporti, » sono sostituite dalle seguenti: « dal litorale di Cavallino Treporti, »;*

*al comma 1, il capoverso 3 è sostituito dal seguente:*

« 3. Negli ambiti indicati nel comma 1 del presente articolo, non dotati di fognature dinamiche, è consentito lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili di cui ai commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della

Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, dalle aziende artigiane produttive, dagli stabilimenti ospedalieri, dagli enti assistenziali e dalle aziende turistiche ricettive e della ristorazione, purché sottoposte a trattamenti individuali secondo i progetti approvati dai comuni. I trattamenti degli scarichi di cui al presente comma superiori a cento abitanti equivalenti devono essere basati sull'impiego delle migliori tecnologie applicabili e gestibili, a costi sostenibili e tenendo conto della situazione urbanistica ed edilizia specifica. Le tipologie degli impianti individuali o le relative prestazioni depurative sono identificate dalla regione Veneto con il piano regionale di risanamento delle acque, approvato ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, che sarà a tal fine integrato, per il trattamento degli scarichi superiori a cento abitanti equivalenti, entro il 30 settembre 1994. I caratteri di qualità delle acque degli effluenti degli impianti individuali di cui al presente comma possono eccedere i limiti stabiliti dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, salvo il rispetto dei regolamenti locali di igiene e sanità »;

*al comma 1, il capoverso 5 è sostituito dal seguente:*

« 5. Le aziende artigiane produttive, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche ricettive e della ristorazione non serviti da pubblica fognatura che abbiano presentato o presentino ai comuni entro il 30 novembre 1994 un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 30 giugno 1995. Le opere relative agli insediamenti

civili con scarichi di acque reflue superiori a cento abitanti equivalenti possono essere completate entro il 30 giugno 1996. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle aziende artigiane produttive che abbiano presentato o presentino ai comuni entro il 30 novembre 1994 il suddetto piano di adeguamento degli scarichi. I sindaci, nel definire il criterio preferenziale, dovranno tener conto del rischio di inquinamento collegato e quindi della particolarità del caso e dell'urgenza delle opere da eseguire, oppure dell'avvenuta completa esecuzione degli interventi previsti nel suddetto piano di adeguamento degli scarichi. ».

*All'articolo 2:*

*il comma 1 è soppresso;*

*dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:*

« 3-bis. La procedura prevista dall'articolo 3, trentunesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, si applica esclusivamente agli impianti i cui scarichi sversano direttamente all'interno della conterminazione lagunare. Per gli impianti di depurazione pubblici e privati ricadenti nel territorio scolante nella laguna di Venezia si applicano le ordinarie procedure di approvazione dei progetti, di autorizzazione allo scarico e di controllo previste dalla vigente normativa statale e regionale.

3-ter. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, è sostituito dal seguente:

“ART. 13. — 1. La vigilanza sull'esecuzione delle opere è esercitata, a mezzo dell'apposita sezione di cui all'articolo 9, terzo comma, lettera b), della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, dal magistrato alle acque di Venezia. Nel caso in cui i privati, le imprese o gli enti pubblici tenuti alla realizzazione degli impianti di cui all'articolo 9, secondo comma, della citata legge n. 171 del 1973, e successive modificazioni, non adempiano

agli obblighi entro i termini previsti dal decreto di approvazione del progetto, l'organo di vigilanza ordina l'immediata chiusura degli scarichi, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria” ».

*All'articolo 3:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: “a Venezia insulare, alle isole della laguna” sono sostituite dalle seguenti: “al centro storico di Venezia, alle isole della laguna, ad eccezione del lido, al litorale di Pellestrina” »;

*il comma 2 è soppresso;*

*al comma 5, le parole: « A tal fine » sono sostituite dalle seguenti: « Solo a tal fine ».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, le parole: « 30 settembre 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1995 ».*

*L'articolo 5 è soppresso.*

*Al titolo, le parole: « , nonché disposizioni relative ai rischi di incidenti rilevanti. » sono soppresse.*

## ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

### ARTICOLO 1.

1. L'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. - (Venezia e Chioggia). — 1. I comuni di Venezia e Chioggia, ad inte-

grazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia", elaborano, entro il 30 giugno 1995, progetti di fognatura e di depurazione delle acque usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del lido e di Pellestrina e da Treporti, secondo criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area lagunare gli obiettivi previsti dall'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE per le aree sensibili. Il comune di Venezia provvede alla suddetta elaborazione nell'ambito del progetto integrato definito dall'Accordo di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

2. I progetti sono approvati dalla regione Veneto previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360. L'approvazione costituisce altresì variante agli strumenti urbanistici generali e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Negli ambiti indicati nel comma 1, non dotati di fognature dinamiche, è consentito lo smaltimento delle acque reflue provenienti dagli insediamenti abitativi e a questi assimilati mediante fossa Imhof o fossa settica corrispondenti ai requisiti tecnici approvati dalla regione Veneto.

4. Il sindaco del comune di Venezia e il sindaco del comune di Chioggia possono concedere contributi ai privati per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte le unità edilizie interessate dai progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

5. In attesa della realizzazione dei progetti di cui al comma 1, le aziende artigiane produttive devono avvalersi di sistemi di depurazione o abbattimento secondo le prescrizioni fornite dai comuni. A tal fine le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle aziende artigiane produttive che abbiano presentato o pre-

sentino ai comuni, entro il 30 aprile 1994, un piano di adeguamento degli scarichi le cui opere devono essere completate entro sei mesi dalla data di approvazione del piano stesso e comunque non oltre il 30 giugno 1995. Il sindaco di Venezia può ritenere criterio preferenziale l'avvenuta presentazione, alla data del 31 gennaio 1994, del suddetto piano o la completa esecuzione degli interventi in esso previsti.

6. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti penali per i reati di scarico senza autorizzazione e di superamento dei limiti di accettabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, previsti dall'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti dal comma 5 estingue i reati stessi. ».

#### ARTICOLO 2.

1. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente:

« 5. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, si applicano anche agli stabilimenti ospedalieri, agli enti assistenziali, alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione. Gli stabilimenti ospedalieri devono ultimare i lavori di adeguamento degli scarichi entro il 30 giugno 1995. ».

2. Il Ministro dell'ambiente provvede con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'aggiornamento dei valori limite di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962.

3. All'interno della conterminazione lagunare di Venezia l'autorizzazione allo

scarico di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, è rilasciata dal Magistrato alle acque.

#### ARTICOLO 3.

1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono soppresse le parole: « , limitatamente a Venezia insulare, alle isole della laguna e al centro storico di Chioggia, ».

2. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: « documentate necessità » sono sostituite dalle seguenti: « accertate necessità ».

3. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono soppresse le parole: « e rientri nelle condizioni per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ».

4. All'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il diritto di prelazione non può essere esercitato nei seguenti casi:

a) quando la cessione delle quote di proprietà, ovvero il trasferimento della proprietà, è a favore di parenti del venditore, in linea retta o collaterale fino al terzo grado incluso;

b) quando il trasferimento della proprietà di beni immobili avvenga a favore di acquirenti che abbiano la propria residenza o il proprio luogo di lavoro stabile nell'ambito dello stesso comune e si impegnino ad adibire l'immobile a propria abitazione principale. ».

5. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 8 novembre 1991, n. 360, si applicano anche al comune di Chioggia. A tal fine il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, ivi previsto, si intende riferito alla data di entrata in vigore del presente decreto, e la data del 31 dicembre 1989 si intende sostituita con quella del 31 dicembre 1992.

6. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, è sostituito dal seguente:

« 4. Per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono autorizzati impegni quindicennali nei limiti di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1994. ».

7. All'articolo 6, primo comma, lettera d), della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nell'ambito dell'intero territorio comunale. ».

#### ARTICOLO 4.

1. Il procedimento per l'istituzione del Parco naturale interregionale del delta del Po, sulla base dell'intesa già avviata ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, deve essere perfezionato entro il 30 settembre 1994.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, si provvede all'istituzione di un Parco nazionale in tale area a norma dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in conformità alle risultanze dei lavori della commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 1988.

#### ARTICOLO 5.

1. Per scali merci terminali di ferrovia, porti marittimi, porti fluviali, interporti, scali merci aeroportuali, campi boe di travaso, il termine fissato per la presentazione della notifica o dichiarazione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presi-



dente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è prorogato al 31 maggio 1995.

2. Restano fermi i termini previsti per tutti gli altri depositi identificati dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991.

3. I rapporti di sicurezza sui depositi di cui al comma 1 possono essere sottoscritti da ingegneri o chimici di comprovata esperienza.

#### ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 1.

*Al comma 1, capoverso 3, ultimo periodo, dopo le parole: al presente comma inserire la seguente: non.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: salvo il con la seguente: nel.*

##### 1. 1.

Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio,  
Dorigo.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis. Le disposizioni previste dal presente decreto si applicano anche ai comuni del bacino scolante in laguna che abbiano*

*già avviato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, usufruendo dei fondi stanziati dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, i lavori di adeguamento del sistema collettore dei reflui nella rete consortile affluente all'impianto di depurazione di Fusina (Venezia).*

##### 1. 2.

Dorigo.

##### ART. 3.

*Al comma 1 premettere il seguente:*

*01. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: « nei comuni di Venezia e di Chioggia » sono sostituite dalle seguenti: « nei comuni di Venezia, di Chioggia, di Mira e sul litorale di Pellestrina ».*

##### 3. 4.

Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio,  
Dorigo.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

*1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono soppresse le parole: « , limitatamente a Venezia insulare, alle isole della laguna e al centro storico di Chioggia, ».*

##### \* 3. 1.

Vigneri, Dorigo, Emiliani, Calzolaio.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

*1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono soppresse le parole: « , limitatamente a Venezia insulare, alle isole della laguna e al centro storico di Chioggia, ».*

##### \* 3. 2.

Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio,  
Dorigo.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: « a Venezia insulare, alle isole della laguna » sono sostituite dalle seguenti: « al centro storico di Venezia, alle isole della laguna, Lido compreso, al litorale di Pellestrina ».

3. 3.

Vigneri, Dorigo, Calzolaio, Emiliani.

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

1-bis. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: « documentate necessità » sono sostituite dalle seguenti: « documentate, accertate e verificate necessità ».

1-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 360 del 1991, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « La Commissione per la graduazione degli sfratti di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, verifica d'ufficio la sussistenza della necessità del locatore. Nelle more della verifica della necessità non può essere disposta l'assegnazione della forza pubblica per l'esecuzione forzata dello sfratto ».

3. 5.

Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio, Dorigo.

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: « documentate necessità » sono sostituite dalle seguenti: « accertate necessità ».

3. 6.

Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio, Dorigo.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il pretore competente ai sensi dell'articolo 26 del codice di procedura civile, su ricorso del locatore, fissa l'udienza di comparizione delle parti dando termine per la costituzione del convenuto almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione fissata, svolge tutti gli accertamenti opportuni, anche attraverso organi di polizia giudiziaria, e dichiara con decreto, se del caso, la non applicabilità della sospensione; avverso il decreto è ammessa opposizione, alla quale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 617 e 618 del codice di procedura civile ».

3. 7.

Vigneri, Emiliani, Calzolaio.

*Sopprimere il comma 4.*

3. 8.

Vigneri, Emiliani, Calzolaio.

*Al comma 4, capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole da: e si impegnino fino alla fine della lettera, con le seguenti: e si impegnino a trasferire nell'immobile la propria residenza entro centottanta giorni.*

3. 9.

La Commissione.

*Al comma 6, capoverso 4, sostituire le parole: 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1994 con le seguenti: 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1994, di lire 11 miliardi con decorrenza dall'anno 1995 e di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1996.*

3. 10.

La Commissione.

## ART. 4.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre 1995 *con le seguenti:* 30 settembre 1994.

## 4. 1.

Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio,  
Dorigo.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre 1995 *con le seguenti:* 31 ottobre 1994.

## 4. 2.

Scalia, Emiliani, Zagatti, Calzolaio.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre 1995 *con le seguenti:* 30 novembre 1994.

## 4. 3.

Zagatti, Emiliani, Scalia.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre 1995 *con le seguenti:* 31 dicembre 1994.

## \* 4. 4.

Emiliani, Zagatti, Calzolaio, Scalia.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre 1995 *con le seguenti:* 31 dicembre 1994.

## \* 4. 5.

Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio,  
Dorigo.

*Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:*

## ART. 4-bis.

1. Al primo comma dell'articolo 15 della legge 29 novembre 1984, n. 798, la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente:

« *b)* complesso dei SS. Cosma e Damiano della Giudecca ».

2. Allo stesso primo comma dell'articolo 15 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *g)* Idroscalo - Isola S. Andrea;

*h)* Compendio demaniale Celestia;

*i)* Punta della Dogana;

*l)* Parco pubblico San Giuliano - Mestre;

*m)* Compendio di Forte San Felice ».

## 4. 01.

Vigneri, Emiliani, Calzolaio.

*Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:*

## ART. 4-bis.

1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, n. 5) della legge 16 aprile 1973, n. 171, le aziende a prevalente partecipazione pubblica, costituite nei comuni di Venezia e di Chioggia, vengono disciplinate con legge regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo che la quota di partecipazione degli enti locali diventi prevalente.

2. Il numero 4) del secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, è abrogato.

## 4. 02.

Vigneri, Emiliani, Calzolaio.

*Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:*

## ART. 4-bis.

1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, n. 5) della legge 16 aprile 1973, n. 171, le aziende a prevalente partecipazione pubblica, costi

tuite nei comuni di Venezia e di Chioggia, vengono disciplinate con legge regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo che la partecipazione pubblica sia prevalentemente costituita da quote degli enti locali.

2. Il numero 4) del secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, è abrogato.

**4. 03.**

La Commissione.

*COMUNICAZIONI*

---



**Missioni valedoli  
nella seduta del 12 luglio 1994.**

Aimone Prina, Anedda, Baccini, Cicu, Cipriani, Conte, Costa, Cova, Fumagalli Carulli, Gambale, Gasparri, Li Calzi, Maroni, Matteoli, Mazzetto, Meo Zilio, Mironi, Nania, Parlato, Antonio Rastrelli, Rocchetta, Rubino, Savarese, Segni, Teso, Urbani.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 11 luglio 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MAZZOCCHI: « Norme in materia di acquisto di cavalli da sella da parte di enti statali, parastatali e regionali » (896);

ZEN e MONTICONE: « Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica » (897);

DORIGO ed altri: « Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare » (898);

SARACENI ed altri: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali » (899).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di un deputato  
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge SCIACCA ed altri: « Modifiche agli articoli 6 e 7 e abrogazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernenti l'imposta comunale sugli immobili » (619) (annunziata nella seduta del 1° giugno 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato DE ANGELIS.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

MAZZUCA ed altri: « Istituzione della Consulta nazionale degli anziani » (646) (Parere della V, della VII, della XI e della XII Commissione);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CALDERISI ed altri: « Modificazioni agli Statuti speciali delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, per l'abrogazione delle disposizioni che impongono il sistema proporzionale per l'elezione dei rispettivi consigli regionali » (809).

*alla III Commissione (Esteri):*

« Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con Allegati, Protocolli e relativo Atto finale, fatto a Bruxelles il 1° febbraio 1993, con Protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993; Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, con Allegati, Protocolli e relativo Atto finale, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, con Protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993; Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Ceca, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993; Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca,

dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993 » (730) (*Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della X, della XI e della XIII Commissione*);

*alla IV Commissione (Difesa):*

GIOVANARDI ed altri: « Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai congiunti dei caduti decorati al valor civile » (762) (*Parere della I e della V Commissione*);

*alla V Commissione (Bilancio):*

SOLAROLI ed altri: « Soppressione della tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e nuove disposizioni per il versamento delle entrate » (553) (*Parere della I, della VII, della X e della XIII Commissione, nonché della VI Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

*alla VI Commissione (Finanze):*

SOLAROLI ed altri: « Aumento della detrazione ICI per l'abitazione principale e istituzione di un fondo sociale per gli inquilini meno abbienti » (554) (*Parere della I, della V, della VIII e della XII Commissione*);

SODA: « Modifica all'articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, in materia di iscrizione al ruolo dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni a veicoli a motore e natanti » (728) (*Parere della I, della II, della X e della XI Commissione*);

*alla VIII Commissione (Ambiente):*

NAN ed altri: « Modifica all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici » (695) (*Parere della I e della II Commissione*);

*alla XIII Commissione (Agricoltura):*

FRANZINI TIBALDEO ed altri: « Disciplina della distillazione obbligatoria in

ambito regionale ai fini degli adempimenti comunitari » (659) (*Parere della I, della V, della XI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

*alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):*

GIOVANARDI ed altri: « Nuove norme a tutela della vita umana fin dal suo inizio e modifiche alla legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza » (719) (*Parere della I Commissione*).

#### **Richiesta ministeriale di parere parlamentare.**

Il ministro per le politiche comunitarie ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 34 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo relativo al recepimento delle direttive CEE 89/391, 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394 e 90/679, riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 e del comma 3, lettera B dell'articolo 126 del regolamento, alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) nonché alla Commissione speciale per le politiche comunitarie, che dovranno esprimere il proprio parere entro il 10 settembre 1994.

#### **Annunzio di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.